

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)»

del 18 giugno 2010¹

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale²;
esaminata l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», depositata il 15 febbraio 2008³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 2009⁴,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121 cpv. 3–6

³ A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

- a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
- b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

⁴ Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

⁵ L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

⁶ Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

¹ FF **2010** 3717

² RS **101**

³ FF **2008** 1649

⁴ FF **2009** 4427

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 8

8. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 28 novembre 2010⁵.

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁶ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 28 novembre 2010.

17 marzo 2011

Cancelleria federale

⁵ FF 2011 2529

⁶ RS 161.1